

COMUNE DI CASTELNUOVO DI CONZA
- Provincia di Salerno -



ORIGINALE di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

N. 18 del 14 marzo 2024

Oggetto:

Atto d'indirizzo per dichiarare, in attuazione dell'art. 142, comma 3, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 06 luglio 2002, n. 137", la irrilevanza ai fini paesaggistici del tratto del corso d'acqua "Vallone San Felice", iscritto nell'elenco previsti dal T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n° 1775, che, per la sua irrilevanza ai fini paesaggistici può essere escluso, in tutto o in parte dal relativo vincolo.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **quattordici**, del mese di **marzo**, alle ore **12:43**, nella Sala Giunta "Vincenzo Di Domenico" della Casa Comunale, la Giunta Comunale, legalmente convocata, si è riunita nelle persone dei Sigg.ri:

	presente assente		
1 – DI GERONIMO FRANCESCO	X		SINDACO
2 – FRANZIONE ONORATO	X		VICE SINDACO
3 – RICCIULLI MARIA ANTONIETTA	X		ASSESSORE

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale Dott. Alfonso Iuliano.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che nel territorio comunale è presente il P.I.P. – Lotto 1° (Piano per gli Insediamenti Produttivi) situato in località Perillo;

CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 68 del 02 luglio 1981, si diede incarico alla Technital S.p.A., con sede in Via Barberini, n° 68 – Roma, di provvedere a redarre i piani di cui all'art. 28, lettere a), b) e c), della Legge 14 maggio 1981, n° 219 (*Lex specialis derogat legi*) e, tra questi, anche il P.I.P. – Lotto 1° (Piano per gli Insediamenti Produttivi) situato in località Perillo, di cui all'art. 27 della Legge 22 ottobre 1971, n° 865;

CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 94 del 18 agosto 1981, veniva adottato ed approvato il P.I.P. – Lotto 1° (Piano per gli Insediamenti Produttivi) situato in località Perillo, redatto dalla Technital S.p.A., con sede in Via Barberini, n° 68 – Roma, ai sensi dell'art. 27 della Legge 22 ottobre 1971, n° 865, adottò il citato Piano per gli Insediamenti Produttivi e dell'art. 28, lettera b) della Legge 14 maggio 1981, n° 219;

CHE con Deliberazione di Giunta Regionale Campania n° 1345 del 24 febbraio 1982, veniva approvato il P.I.P. – Lotto 1° (Piano per gli Insediamenti Produttivi) situato in località Perillo, adottato dal Comune di Castelnuovo di Conza con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 94 del 18 agosto 1981, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, lettera b), della Legge 14 maggio 1981, n° 219;

CHE con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 2740 del 19 aprile 1982, che sulla base della Deliberazione di Giunta Regionale Campania n° 1345 del 24 febbraio 1982, è stato approvato il P.I.P. – Lotto 1° (Piano per gli Insediamenti Produttivi) situato in località Perillo, redatto ai sensi dell'art. 28, lettera b), della Legge 14 maggio 1981, n° 219 e dell'art. 27 della Legge 22 ottobre 1971, n° 865, adottò il citato Piano per gli Insediamenti Produttivi;

CHE con Decreto del Sindaco del Comune di Castelnuovo di Conza del 27 maggio 1982, veniva definitivamente approvato il P.I.P. – Lotto 1° (Piano per gli Insediamenti Produttivi) situato in località Perillo;

CHE con Delibera del Consiglio Comunale n° 53 del 20 marzo 1986 veniva approvato il progetto esecutivo relativo al P.I.P. – Lotto 1° (Piano per gli Insediamenti Produttivi) situato in località Perillo, redatto ai sensi dell'art. 28, lettera b), della Legge 14 maggio 1981, n° 219 e dell'art. 27 della Legge 22 ottobre 1971, n° 865, adottò il citato Piano per gli Insediamenti Produttivi;

RAVVISATO che nell'immediata vicinanza del P.I.P. – Lotto 1° (Piano per gli Insediamenti Produttivi), situato in località Perillo, è presente il “**Vallone San Felice**”, il quale -anche se iscritto nell'elenco previsti dal T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 “*Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici*”- da tempo immemorabile non è più portatore di acque che, probabilmente a seguito del sisma del 1980, hanno deviato o estinto il loro corso;

CHE il P.I.P. – Lotto 1° (Piano per gli Insediamenti Produttivi), situato in località Perillo, è stato adottato prima dell'entrata in vigore della Legge 08 agosto 1985, n. 431 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale - Integrazioni dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

CHE è intenzione da parte di questa amministrazione provvedere a dichiarare, in attuazione dell'art. 142, comma 3, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 06 luglio 2002, n. 137*”, la irrilevanza ai fini paesaggistici del tratto del corso d'acqua “**Vallone San Felice**”, iscritto nell'elenco previsti dal T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n° 1775, che, per la sua irrilevanza ai fini paesaggistici può essere escluso, in tutto o in parte dal relativo vincolo, al fine di evitare evidenti problemi non solo al già realizzato Centro di Raccolta Comunale dei Rifiuti ed alla ditta già insediatasi nel P.I.P. – Lotto 1° (Piano per gli Insediamenti Produttivi) situato in località Perillo, nonché ad altre imprese che hanno contattato quest'Amministrazione per insediarsi in tale zona;

CHE, essendo intenzione di questa Amministrazione promuovere azioni di contrasto allo spopolamento rileva che pure la nuova delimitazione del centro urbano si pone a ridosso del “**Vallone San Felice**”;

CHE l'attuale irrilevanza paesaggistica (che sussiste da tempo immemorabile) del "Vallone San Felice" coincide con l'ostacolo formale (per l'iscrizione nei corsi d'acqua e conseguenti limiti) al concreto sviluppo del PIP che, così, rimarrebbe inutilizzabile generando un dannoso dispendio di danaro pubblico impiegato proprio per favorire lo sviluppo delle zone interne;

CHE le nuove misure previste dal PNRR favoriscono, semplificando le procedure, l'insediamento di nuove attività soprattutto rivolte al recupero di materiali promuovendo l'economia circolare;

RAVVISATO, quindi, di procedere a dichiarare irrilevante paesaggisticamente il "**Vallone San Felice**", iscritto nell'elenco previsti dal T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n° 1775, che, per la sua irrilevanza ai fini paesaggistici può essere escluso, in tutto o in parte dal relativo vincolo;

RAVVISATO di dover dare indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica affinché proceda a porre in atto tutto ciò che è necessario per giungere a dichiarare, in attuazione dell'art. 142, comma 3, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 06 luglio 2002, n. 137*", la irrilevanza ai fini paesaggistici del tratto del corso d'acqua "**Vallone San Felice**", iscritto nell'elenco previsti dal T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n° 1775, che, per la sua irrilevanza ai fini paesaggistici può essere escluso, in tutto o in parte dal relativo vincolo;

VISTO il Regio Decreto 11 dicembre 1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;

VISTA Legge 08 agosto 1985, n. 431 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale - Integrazioni dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*";

RAVVISATO che:

- l'art. 82, comma quinto, lettera c), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dall'art. 1 della Legge 08 agosto 1985, n. 431, sottoponeva a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, "i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna";

- l'art. 1- quater della Legge 08 agosto 1985, n. 431 disponeva che - in relazione al vincolo paesaggistico imposto sui corsi d'acqua ai sensi del richiamato quinto comma, lettera c), dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - le Regioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della stessa Legge n. 431/1985, determinassero quali dei corsi d'acqua classificati pubblici ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, potessero per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, essere esclusi in tutto o in parte, dal predetto vincolo, e ne redigessero e rendessero pubblico, entro i successivi 30 giorni, apposito elenco;

- l'art. 1 del R.D. n. 1775/33 definiva la categoria delle acque pubbliche allo scopo di disciplinarne gli usi di pubblico interesse a fini idraulici, prevedendo l'iscrizione dei corsi d'acqua interessati in appositi elenchi suddivisi per provincia approvati con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici;

- la Legge n. 36/94 ha conferito la qualifica di acque pubbliche a tutte le acque superficiali e sotterranee, precisando all'art. 2 del regolamento di attuazione, approvato con il D.P.R. n. 238/99, che, nell'abrogare l'art. 1 del predetto R. D. n. 1775/33, veniva confermata la validità dei relativi provvedimenti di approvazione degli elenchi delle acque pubbliche già efficaci alla data di entrata in vigore dello stesso regolamento "per ogni effetto ad essi attribuito dalle leggi vigenti", tra cui, quindi, l'individuazione dei beni soggetti a vincolo paesaggistico;

DATO ATTO:

- che a seguito della emanazione del D.Lgs. n. 490 del 1999, “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”, la materia è stata riassunta nell’art. 146, il quale, nell’elencare i beni ambientali sottoposti a vincolo paesaggistico, ha confermato, al comma 1, lett. c), la sottoposizione a vincolo di “i fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”, prevedendo quindi al comma 3, altresì la facoltà per le Regioni di redigere l’elenco dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua, inseriti nei suddetti elenchi delle acque pubbliche, ritenuti, in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici, salva la possibilità per il Ministero per i beni e le attività culturali di confermare la rilevanza paesaggistica degli stessi;

- che l’art. 142, comma 1, lett. c), e comma 3, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 06 luglio 2002, n. 137” sottopone a vincolo paesaggistico generalizzato i fiumi, torrenti e corsi d’acqua;

VISTO il D.Lvo 18 agosto 2000, n° 267 <<*Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali a norma dell’articolo 31 della Legge 03 agosto 1999, n° 265 (G.U. n° 227 del 28 settembre 2000, S.O. n° 162/L)*>>;

VISTO il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 17 ottobre 2002 e pubblicato sul B.U.R.C. Supplemento n° 05 del 03 febbraio 2003, così come modificato con Delibera di Consiglio Comunale del 18 giugno 2019;

VISTA la deliberazione Giunta Municipale n° 47 del 27 ottobre 2014, con la quale veniva approvato il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione Giunta Municipale n° 37 del 18 giugno 2019, con la quale veniva modificato il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, reso dal Responsabile dell’Area Tecnica, ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

CON voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1) LA NARRATIVA che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente riportata e trascritta.

2) DI DARE indirizzo al Responsabile dell’Area Tecnica affinché proceda a porre in atto tutto ciò che è necessario a dichiarare, in attuazione dell’art. 142, comma 3, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, la irrilevanza ai fini paesaggistici del tratto del corso d’acqua “Vallone San Felice”, iscritto nell’elenco previsti dal T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n° 1775, che, per la sua irrilevanza ai fini paesaggistici può essere escluso, in tutto o in parte dal relativo vincolo.

3) DI RIMETTERE il presente atto al Responsabile dell’Area Tecnica, Geom. Luca Zarra, per l’adozione dei provvedimenti conseguenziali.

4) DI DICHIARARE, a seguito di separata votazione favorevole ed unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lvo. n° 267 del 18 Agosto 2000, ritenendo sussistere il presupposto dell’urgenza, con la necessità che gli uffici diano tempestiva esecuzione agli adempimenti inerenti e conseguenti a quanto reso oggetto di deliberazione.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lvo n° 267 del 18 agosto 2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica, in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa esprime il seguente parere

PARERE FAVOREVOLE

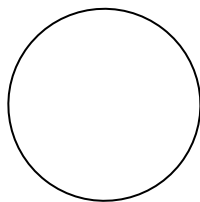
Dalla Residenza Municipale, li 14 marzo 2024

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Luca ZARRA)

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
Prof. Francesco DI GERONIMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alfonso IULIANO



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile dell'Area Tecnica, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata inserita, in data 14 marzo 2024, Prot. n° 1562, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell'apposita sezione "Albo online" sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla Residenza Comunale, lì 14 marzo 2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Geom. Luca ZARRA

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, lì 14 marzo 2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alfonso IULIANO

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alfonso IULIANO